

**CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO COMUNE DI
VISCHE - ANNO 2017**

Tra

la delegazione trattante di Parte Pubblica
composta dal Dott. VITERBO Eugenio - Segretario Comunale
e

la delegazione di parte sindacale
composta da OSELLA Paolo rappresentante territoriale della OO.SS. UIL FPL
riunitesi in data 2/7/2018 per la stipula dell' accordo decentrato relativo all'anno
2017.

Art. 1

Ambito di applicazione e durata

1. Il presente contratto disciplina le modalità di utilizzo delle risorse destinate all'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività per l'anno 2017, in applicazione del disposto dell'art. 5, comma 1, del CCNL 1.4.1999, come sostituito dall'art. 4 del CCNL del 22.1.2004.
2. Sono fatti salvi i contratti decentrati stipulati negli anni precedenti per le parti non incompatibili col presente e con quanto disposto dai CCNL di comparto e dalla legge.
3. Il presente contratto nei limiti delle risorse complessive e di quelle destinate ai singoli istituti del salario accessorio, nonché per la disciplina relativa alle modalità ed ai criteri di utilizzo delle risorse, salvo diversa successiva disposizione derivante dalla contrattazione collettiva nazionale o accordo tra le parti stipulanti il presente contratto, è da ritenersi valido fino alla sottoscrizione del successivo che ne definirà per l'anno di riferimento i nuovi importi.

Art. 2

Interpretazione autentica delle clausole controverse

1. Nel caso in cui sorgano controversie sull'interpretazione di legittime clausole contenute nel presente contratto le parti si incontrano entro trenta giorni a seguito di specifica richiesta formulata da uno dei sottoscrittori per definire consensualmente il significato. L'eventuale accordo d'interpretazione autentica sostituisce fin dall'inizio della vigenza la clausola controversa.



TITOLO I – Costituzione del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività

Art. 3

Costituzione del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività di cui all'art. 31 CCNL 22/01/2004

1. Il fondo è costituito ai sensi dell'art. 15 del CCNL 1.4.1999 e nel rispetto della disciplina introdotta dall'art. 31 del CCNL 22.01.2004, in base al quale lo stesso viene determinato in due distinte categorie:
 - a) la prima, costituita nel rispetto del comma 2, ricomprende tutte le fonti di finanziamento già previste dalle discipline contrattuali vigenti, che hanno la caratteristica della certezza, della stabilità e della continuità nel tempo, definito **“risorse decentrate stabili”**;
 - b) la seconda, costituita nel rispetto del comma 3, viene qualificata come **“risorse decentrate variabili”** e comprende tutte le risorse eventuali e variabili previste dai CC.CC.NN.LL. vigenti.
2. In particolare, la prima parte del fondo relativo alla lettera a) per l'anno 2017, a valere per tutto il periodo di riferimento di vigenza del presente CCDI, le risorse sono così quantificate:

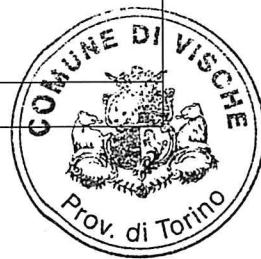
FONDO RISORSE STABILI - TABELLA A

RIFERIMENTI NORMATIVI	Anno 2017
Unico importo consolidato anno 2003 (art. 31 c. 2 CCNL 02-05)	€ 8.407,00
Art. 32 CCNL 2002 – 2005	
Importo pari allo 0,62% del monte salari riferito all'anno 2001	
Importo pari allo 0,50% del monte salari riferito all'anno 2003	€ 921,11
Dichiarazione congiunta n. 14 – CCNL 22.01.2004	
Art 8 CCNL 2008 – comma 2 (0,6% monte salari anno 2005)	€ 1.228,49
Incremento per riorganizzazioni con aumento dotazione organica (art. 15 comma V CCNL 98/2001 – parte fissa)	€ 1.687,01
Riduzione fondo per personale ATA, posizioni organizzative, processi esternalizzazione	- € 881,65
TOTALE NETTO RISORSE STABILI	€ 11.361,96

3. Il secondo fondo per lo sviluppo delle risorse umane e della produttività, qualificato come risorse variabili, di cui al comma 1, lettera b), prevede le fonti di finanziamento così specificate:

FONDO RISORSE VARIABILI SOGGETTE AL LIMITE - TABELLA B

RIFERIMENTI NORMATIVI	Anno 2017
Art. 15 comma 2 ccnl 1.4.99 Integrazione risorse fino al 1,2% m.s.1997 (€ 110.000,00)	€ 1.386,21
Art. 15 comma 5 ccnl 1.4.99 Riorganizzazione di servizi e accrescimento di quelli esistenti	-
Art. 17 comma 5 ccnl 1.4.99 Somme non utilizzate o attribuite	-



nell'anno precedente	
TOTALE RISORSE DECENTRATE VARIABILI SOGGETTE AL LIMITE DISPONIBILI	€ 1.386,21

**FONDO RISORSE VARIABILI NON SOGGETTE AL LIMITE -
TABELLA C**

Economie fondo straordinario confluite – art. 14, comma IV, CCNL 2001	€ 2.775,85
TOTALE RISORSE DECENTRATE VARIABILI NON SOGGETTE AL LIMITE DISPONIBILI	€ 2.775,85

PROSPETTO GENERALE RIEPILOGATIVO

TOTALE NETTO RISORSE STABILI (TABELLA A)	€ 11.361,96
TOTALE NETTO RISORSE VARIABILI (TABELLA B + C)	€ 4.162,06
TOTALE COMPLESSIVO FONDO ANNO 2017	€ 15.524,02

TITOLO II – Utilizzo del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività

Art. 4

Finanziamento degli istituti stabili

Prioritariamente le parti concordano sulla necessità di individuare le risorse occorrenti al finanziamento degli istituti che hanno la caratteristica della certezza e della stabilità nel tempo, come prescritto dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004. Tali risorse, così come di seguito determinate, vengono prelevate dal fondo disponibile.

Finanziamento dell'indennità di comparto per l'anno 2017 - Art. 33, comma 4, del CCNL 22.01.2004.

1. Parte delle risorse stabili sono destinate alla corresponsione dell'indennità di comparto di cui all'art. 33 e per gli importi indicati nella colonna 2 e 3 della tabella D del CCNL del 22.0.2004. Le risorse nelle misure indicate nella colonna (1) della Tabella D vanno imputate a carico del bilancio dell'Ente.
2. Il finanziamento dell'indennità di comparto derivante da nuove assunzioni, comprese quelle dovute a processi di mobilità, ovvero nel caso di progressioni verticali effettuate a seguito dell'entrata in vigore del CCNL del 22.1.2004 previste nel piano annuale delle assunzioni destinate alla copertura di nuovi posti in organico sono da reperire con mezzi di bilancio non gravando sul fondo per le risorse decentrate e per la produttività.





3. A tal fine, vengono individuate annualmente le predette somme e le risorse necessarie per il finanziamento dell'indennità di comparto di cui alla colonna (1) della Tabella D del citato contratto. Tale quota viene inserita nel fondo di cui alla Tabella B dell'art. 3 del presente CCDI e verrà utilizzata per incrementare le risorse del fondo utili al finanziamento dell'intera quota dell'indennità di comparto di cui al comma 4 del citato art. 33.
4. A seguito cessazione del rapporto di lavoro per qualsiasi causa del personale interessato, le quote dell'indennità di comparto sono riacquisite nelle disponibilità del fondo.

Dipendenti per categoria		
Categoria	Dipendenti	Fondo per l'anno 2017
D	3 (D.20 – D.30 – D.40)	1.352,16
C	1 (C1)	207,27
B	1 (B.6)	426,96

Pertanto, per l'anno 2017 le quote destinate al finanziamento dell'indennità di comparto finanziate con risorse decentrate stabili ammontano a complessive € **1986,39**.

RIEPILOGO GENERALE PER L'UTILIZZO DELLE RISORSE STABILI - TABELLA D

Dipendenti per categoria		
Categoria	Dipendenti	Fondo per l'anno 2017
D	3 (D.20 – D.30 – D.40)	€ 1.123,59 € 3.435,71 381,19 = € 4.940,49
C	1 (C1)	0
B	1 (B.6)	€ 989,79

Pertanto, per l'anno 2017 il fondo per il finanziamento della progressione economica orizzontale a tutto il 2017 ammonta a complessive € **5.930,28**.




RIFERIMENTI NORMATIVI	Anno 2017
Art. 17 CCNL 01.04.1999 - Comma 2	
Fondo per il finanziamento della progressione economica orizzontale a tutto il 2017	€ 5.930,28
Art. 33 CCNL 2002 - 2005	
Somme destinate al finanziamento dell'indennità di comparto	€ 1.986,39
TOTALE	€ 7.916,67

RIEPILOGO GENERALE

FONDO RISORSE DECENTRATE	€ 15.524,02
FINANZIAMENTO ISTITUTI STABILI	€ 7.916,67
FINANZIAMENTO ISTITUTI VARIABILI	€ 7.607,35

Art. 5

Utilizzo del fondo per il finanziamento degli istituti variabili

1. Dalla quota complessiva del fondo, comprensivo delle risorse stabili e delle risorse variabili, pari ad € 15.524,02 viene effettuata la decurtazione delle risorse necessarie al finanziamento delle "risorse decentrate stabili" individuate all'articolo precedente, pari ad 7.916,67. La quota rimanente, pari ad € 7.607,35 verrà utilizzata per il finanziamento di tutti gli istituti che abbiano le caratteristiche tipiche del salario accessorio e, quindi, con contenuti di variabilità e di eventualità nel tempo in base alla disciplina concordata all'art. 8 del presente CCDI.

2. Le parti concordano sulla distribuzione delle risorse disponibili, in base al seguente prospetto:

UTILIZZO DEL FONDO "RISORSE DECENTRATE" - TABELLA D

RIFERIMENTI NORMATIVI	Anno 2017
Art. 17 CCNL 1.4.1999 – comma 2	
lettera a): Incentivazione della produttività ed il miglioramento dei servizi	€ 1.600,00
lettera d): Fondo per il finanziamento degli istituti legati all'organizzazione del lavoro (indennità di rischio)	
lettera e): fondo per indennità di funzioni svolte in condizioni particolarmente disagiate	-
lettera f): fondo per remunerare compiti che comportano specifiche responsabilità	€ 1.000,00
Lettera i): fondo per compensare specifiche posizioni di lavoro al personale delle categoria C ai quali sono stati attribuiti specifiche funzioni	-
Art. 17, comma 2, CCNL 01.04.1999 (indennità di rischio/disagio)	



TOTALE Utilizzo risorse stabili (al netto delle PEO e comparto) e variabili fondo anno 2017	€ 2.600,00
--	-------------------

TITOLO III – Definizione criteri di riparto “Risorse decentrate variabili”

Art. 6

**Criteri e modalità per l'utilizzo del fondo relativo alle
“risorse decentrate variabili”**

I. Produttività Individuale e Collettiva ex art. 37 del CCNL 22.01.2004

1. Il fondo correlato alla corresponsione di effettivi incrementi della produttività e del miglioramento dei servizi, di cui all'art. 17, comma 2 – lettera a) – del CCNL del 1.4.1999, è quantizzato in € 2.600,00 e, pertanto, destinati al personale ivi previsto a seguito di valutazione in merito al raggiungimento degli obiettivi assegnati. Le parti concordano che le somme saranno erogate solo a seguito di valutazione positiva. In caso di mancato raggiungimento dell'obiettivo le somme torneranno nella disponibilità del bilancio come economie e non saranno automaticamente destinate ad incremento nell'esercizio successivo se non a seguito di apposita decisione dell'amministrazione comunale.

TITOLO IV – Ulteriori disposizioni

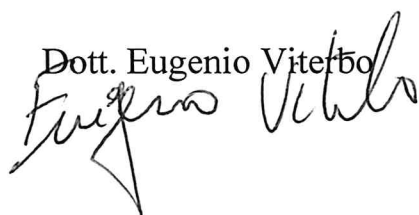
Art. 7

Disposizione finale

1. Per quanto non previsto dal presente contratto collettivo decentrato integrativo in relazione agli istituti dallo stesso disciplinati si rinvia alle disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro attualmente vigenti.

Letto, confermato e sottoscritto.

**LA DELEGAZIONE TRATTANTE
DI PARTE PUBBLICA**

Dott. Eugenio Viterbo




LA DELEGAZIONE SINDACALE

UIL FPL
